



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE VENATORIE - SDA AP/FM

AIUTI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. 102/2004 E SS. MM E II.
INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE
APISTICHE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ.

misura di aiuto di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 102/2004: Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva – aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 15 dicembre 2022.

Obiettivi: favorire la ripresa dell'attività produttiva attraverso il sostegno di interventi per la perdita delle produzioni apistiche danneggiate da calamità.

Destinatari dell'avviso: imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o cooperative che svolgono attività di produzione agricola che hanno ricevuto danni alle produzioni apistiche a causa dell'evento alluvione 2023.

Evento: alluvione dal 16 al 18 maggio 2023 (Decreto MASAF 12 settembre 2023 – GU n. 222 del 22/09/2023).

Dotazione finanziaria assegnata: La dotazione finanziaria verrà stabilita con atto del MASAF in relazione al riparto delle risorse disponibili ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss. mm. e ii e del D.L. N. 61/2023, art. 12, convertito con modificazioni con L. n.100/2023.

Scadenza per la presentazione delle domande: entro il 06 novembre 2023, ore 23.59, termine perentorio.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Gianni Fermanelli
Tel. 071-806.3887

Indirizzo e-mail: gianni.fermanelli@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	4
3. Ambito territoriale	4
4. Dotazione finanziaria	5
5. Condizioni di ammissibilità all'aiuto	5
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	5
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	5
5.1.2 <i>Requisiti della domanda per l'accesso all'aiuto</i>	6
5.2 Danni ammissibili e non ammissibili all'aiuto	6
5.2.1 <i>Danni ammissibili</i>	6
5.2.2 <i>Spese non ammissibili</i>	7
5.3 Intensità di aiuto	7
6. Fase di ammissibilità	8
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	8
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	8
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	10
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della domanda</i>	10
6.1.4 <i>Comunicazioni del richiedente</i>	10
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento	10
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	11
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria</i>	11
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	12
6.2.4 <i>Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse</i>	12
7. Fase di pagamento	12
7.1 Impegni dei richiedenti	13
7.2 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	13
8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	14

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

BDA: Il Decreto interministeriale 04 dicembre 2009 (G.U. n.93 del 22/04/2010) determina le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Apistica Nazionale (BDA), individuandone i soggetti responsabili della gestione nonché i loro delegati.

CALAMITÀ NATURALI: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura di aiuto.

CONTO CORRENTE PER IL PAGAMENTO DEGLI AIUTI: un numero di conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, utilizzato per ricevere il relativo contributo ed indicato nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento del dirigente della Giunta regionale delle Marche competente nelle misure di aiuto previste dal d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii. con il quale viene approvata la concessione del contributo ai beneficiari di domande ammissibili all'aiuto.

DOMANDA DI AIUTO E PAGAMENTO: domanda unica di aiuto e pagamento in relazione a un determinato regime di aiuto in materia di Fondo di solidarietà nazionale di cui al d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii.

DOMICILIO DIGITALE: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale la P. A. effettuerà ogni comunicazione al richiedente inerente il procedimento. (art. 17 l. r. 3/2015).

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FSN: Fondo di solidarietà nazionale di cui la d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

PMI o micro, piccole e medie imprese: è da considerarsi "media" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo (fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico di bilancio), che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). È definita invece "piccola " un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. È definita, infine, "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti (ex art. 2, p. 44 del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022).

PRODUZIONE STANDARD (PS): Potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base del valore medio delle produzioni agricole aziendali, relative alle coltivazioni e agli allevamenti, come prevede il Regolamento (CE) n. 1242/2008 e ss. mm. e ii.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto e pagamento.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata agricoltura territorialmente competente per la presa in carico delle domande, che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

Al fine della ripresa economica e produttiva, ai sensi dell'articolo 12 del DL 61/2023, convertito con modificazioni con l. 100/20235, sono concessi gli aiuti dell'articolo 5, comma 2, lettera a) del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii. alle P.M.I. o micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria in caso di danni alle produzioni apistiche.

3. Ambito territoriale

Per le piogge alluvionali dei giorni 16-18 maggio 2023 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con Decreto MASAF 12 settembre 2023 (GU n. 222 del 22/09/2023), ha dichiarato, per i alcuni comuni della provincia di Pesaro Urbino, l'esistenza del carattere di calamità per la quale possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con Legge 31 luglio 2023, n. 100.

Ai fini del presente avviso i territori dove possono trovare applicazione le misure di aiuto sono i seguenti Comuni della Regione Marche.

Prov.	Comuni
PU	Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino

4. Dotazione finanziaria

La disponibilità finanziaria per l'attuazione degli interventi in questione sarà definita, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con Legge 31 luglio 2023, n. 100.

5. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La concessione e l'erogazione degli aiuti deve essere conforme alle norme sugli aiuti di stato e, in dettaglio, alle disposizioni dell'art. 37 del Reg. (UE) n. 2022/2472 e al Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 419026 dell'11 agosto 2023 che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali.

La mancanza di uno dei requisiti previsti per i soggetti richiedenti o per la domanda determina l'inammissibilità anche parziale dell'aiuto.

5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile o cooperativa che svolge attività di produzione agricola;
- 2) essere in possesso di Partita Iva, iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio industria agricoltura e artigianato con codice ATECO agricolo;
- 3) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 4) rientrare nella categoria delle PMI e microimprese di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 15 dicembre 2022;
- 5) non essere soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- 6) dimostrare la disponibilità del patrimonio apistico che ha subito perdite di produzione in connessione all'evento di cui al par. 3 del presente avviso attraverso il fascicolo aziendale validato 2023 o i dati presenti nella BDA (Banca dati apistica).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti con decorrenza antecedente alla data dell'evento eccezionale.

Tutti i dati e le informazioni saranno desunti dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA o della BDA (Banca dati apistica). Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.2 Requisiti della domanda per l'accesso all'aiuto

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole di cui al paragrafo 5.1.1 del presente atto, ricadenti nei comuni del precedente paragrafo 3 che, a causa dell'alluvione 2023, hanno subito danni alla **produzione apistica**.

5.2 Danni ammissibili e non ammissibili all'aiuto

5.2.1 Danni ammissibili

È ammissibile all'aiuto la perdita di reddito come conseguenza diretta dell'alluvione del periodo dal 16 al 18 maggio 2023, calamità naturale riconosciuta con Decreto MASAF 12 settembre 2023 (GU n. 222 del 22/09/2023), calcolata come di seguito.

La perdita di reddito, B-A, è calcolata sottraendo:

A) (produzione apistica dell'anno dell'evento) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale (alluvione anno 2023) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

da

B) (produzione apistica media annua) il risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

La produzione apistica dell'anno dell'evento e dei tre anni precedenti, di cui al punto B), è stabilita sulla base del patrimonio apistico dell'anno dell'evento (2023), coerentemente ai dati riportati nel fascicolo aziendale validato per il medesimo anno o ai dati presenti nella BDA (Banca dati apistica).

Devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all'ente competente della fase istruttoria.

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2023 non fosse disponibile per vendita non effettuata per almeno il 5% della produzione, l'impresa richiedente potrà utilizzare i prezzi dai dati desunti dai prezzi di mercato disponibili nel periodo maggio – giugno 2023 rilevabile da <https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5390> varietà Millefiori piazza Marche ossia 6,50 €/Kg. Altrimenti il prezzo medio di vendita di A) è desunto dal prezzo medio ottenuto dalle vendite del miele dell'anno 2023.

Le imprese di recente costituzione, da meno di tre anni prima della data in cui si è manifestata la calamità naturale, e le imprese agricole che svolgono attività apistica da meno di tre anni dall'evento calcolano la produzione apistica media annua B) con il valore di € 215 per alveare².

Ai fini della semplificazione della redazione della domanda e dell'esecuzione dell'istruttoria il medesimo valore di € 215 per alveare potrà essere utilizzato dal richiedente per la quantificazione della produzione apistica media annua. In questo caso il richiedente dichiara ai sensi del DPR 445/2000 che la propria produzione apistica aziendale media calcolata come al punto B) non è inferiore al valore di € 215 per alveare.

² Valore della Produzione standard Marche 2017 <https://rica.crea.gov.it/produzioni-standard-ps-210.php>

5.2.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse all'aiuto le seguenti voci:

- La perdita di reddito di produzioni vegetali e zootecniche diverse da quelle apistiche;
- la perdita di reddito che riceve contributi al medesimo titolo da altra fonte di finanziamento pubblica;
- la perdita di reddito per danni indiretti come quelli riconducibili alle produzioni di beni e servizi relativi alle attività connesse dell'impresa agricola come definite al comma 3 dell'art. 2135 del c. c. (agriturismo, attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali di cui al DM 17/06/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, ecc);
- la perdita di reddito per produzioni aziendali realizzate al di fuori del territorio regionale delimitato come al par. 3 del presente atto;
- danni alle infrastrutture, strutture, impianti e scorte delle aziende agricole.

5.3 Intensità di aiuto

Per i danni alle produzioni agricole è possibile richiedere contributi in conto capitale fino all'80% della perdita di reddito accertata con le modalità previste nel presente atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) del d.lgs 102/2004. Nelle zone soggette a vincoli naturali, di cui all'art. 31 del Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (vedi <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Zone-di-intervento#Zone-svantaggiate>), l'intensità massima è del 90%.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario per gli stessi valori ammissibili del presente atto, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali/unionali e quelli concessi in regime di de minimis o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all'80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

I contributi in conto capitale, di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs 102/2004, a favore degli aventi diritto saranno erogati sulla scorta della ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato e con riduzione direttamente proporzionale, in applicazione del principio di solidarietà, qualora non sufficienti per l'insieme delle domande ammesse.

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato e dal DM MASAF n. 419026 del 11/08/2023. Gli aiuti sono concessi e liquidati previa registrazione sul Registro Nazionale degli aiuti di stato ovvero sul SIAN ai sensi del DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

Non possono essere versati aiuti relativi al presente atto oltre quattro anni dalla data del 18/05/2023, ultimo giorno del periodo in cui si è verificata la calamità naturale.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente tramite SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority³; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

Non saranno accolte domande presentate con altre modalità di trasmissione.

Il richiedente può presentare una sola domanda.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- i. di aver preso visione delle disposizioni dell'avviso pubblico e di accettarle;
- ii. di essere a conoscenza che la domanda potrà essere accolta in funzione dell'effettivo riparto e assegnazione alla Regione Marche delle risorse finanziarie destinate allo scopo ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con Legge 31 luglio 2023, n. 100;
- iii. di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- iv. che l'impresa, con decorrenza antecedente alla data dell'evento calamitoso, ha i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ha un numero di Partita IVA attribuito con codice attività agricola, è iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA) con codici Ateco agricoli, è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (detiene un fascicolo aziendale validato);
- v. che l'impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati, alla definizione di microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472;
- vi. di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato;
- vii. di essere consapevole che la percentuale di indennizzo non potrà superare l'80%, o il 90% nel caso di aziende ubicate in zone soggette a vincoli naturali, dell'importo del danno richiesto con la presente domanda;
- viii. di non aver ricevuto o richiesto aiuti al medesimo titolo dal sistema dell'organizzazione comune dei mercati;
- ix. che i dati riportati nella domanda e negli allegati sono rappresentazione fedele della situazione reale e fiscale dell'impresa agricola;

³ Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso

- x. che i dati per il calcolo della perdita di reddito ai sensi del presente avviso tengono conto della produzione dell'impresa agricola riferita ai dati del fascicolo aziendale per l'anno 2023 e per i tre anni precedenti, presi a riferimento per il calcolo della produzione apistica media, e dei dati presenti nella BDA (Banca dati apistica) nei medesimi periodi;
- xi. nell'eventualità dell'utilizzazione del valore di € 215 per alveare per la quantificazione della produzione apistica media annua la propria produzione apistica aziendale media calcolata come al punto B) del par. 5.1.2 dell'avviso non è inferiore al valore di € 215 per alveare;
- xii. di aver effettuato sul patrimonio apistico colpito dalla calamità le ordinarie cure ai fini sanitari e produttivi;
- xiii. di
 - a. non aver stipulato polizza/e assicurativa/e o aderito Fondi mutualistici, anche non agevolate/i dal contributo pubblico, in relazione alle produzioni danneggiate nella domanda presentata,
 - oppure
 - b. di aver stipulato polizza/e assicurativa/e o aderito Fondi mutualistici, anche non agevolate/i dal contributo pubblico, presentata denuncia di sinistro e definito l'ammontare di indennizzo riportato in domanda in relazione alle produzioni colpite;
- xiv. di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente e che i dati dichiarati ai fini della presente domanda potranno essere controllati con altre dichiarazioni rilasciate o con documenti presentati ad enti pubblici per altri scopi;
- xv. di essere a conoscenza che eventuali integrazioni a fini istruttori o di controllo potranno essere richieste dal personale della Regione Marche demandato all'istruttoria;
- xvi. di essere a conoscenza che le concessioni e le erogazioni degli aiuti richiesti in domanda sono effettuate a seguito di controlli volti a verificare la corrispondenza delle dichiarazioni e dei dati determinanti il calcolo della perdita di reddito a confronto con la media del triennio precedente sulla base della documentazione anche fiscale dell'impresa quali: documenti di trasporto, fatture, registri fiscali, dichiarazioni IVA, registri aziendali, ecc...;
- xvii. che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- xviii. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- xix. di assumere gli impegni vincolativi previsti per l'erogazione degli aiuti al paragrafo 7.1;
- xx. di esonerare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei pagamenti dell'aiuto;
- xxi. di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 33 del decreto 228/2001, che prevede l'obbligo per gli organismi pagatori di sospendere le erogazioni nei confronti dei beneficiari per i quali siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie di indebiti percepimenti;
- xxii. di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni dall'art. 3, comma 5 bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, che prevede il pagamento solo tramite c/c bancario o postale pena la decadenza della domanda;
- xxiii. di essere a conoscenza che le concessioni e le erogazioni degli aiuti richiesti in domanda sono effettuate tenendo conto delle dovute riduzioni di legge (anomalie sulla regolarità contributiva dell'impresa, all'applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28, c. 2, D.P.R. 600/1973, ecc...).

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di aiuto può essere presentata fino al giorno **06 Novembre 2023 ore 23.59**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata della documentazione richiesta dal presente avviso al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate inammissibili:

1. le domande presentate oltre il termine di scadenza;
2. le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia delle fatture di vendita o di altra documentazione probante della produzione 2023 e del triennio precedente a dimostrazione dei dati inseriti in domanda;
- 2) elaborato tabellare della documentazione di cui sopra che in maniera distinta per l'anno 2023 e per il triennio precedente di confronto, riporti i documenti di riferimento, la produzione venduta e il relativo valore (imponibile), il prezzo medio e il calcolo della resa produttiva unitaria a supporto dei dati inseriti in domanda. L'elaborato dovrà anche specificare quale dato di resa o prezzo, ammessi dal presente atto, sia stato inserito nella domanda;
- 3) eventuale copia dei certificati assicurativi per le produzioni dell'anno 2023 e, qualora ricevuti o spettanti, documentazione dell'assicuratore attestante gli indennizzi assicurativi;
- 4) dichiarazione relativa ai controlli antimafia (**allegato 1**).

La documentazione non prodotta in modo coerente alle disposizioni del presente avviso, entro la scadenza dei tempi dati con la richiesta di integrazione, determina la non ammissibilità parziale o totale della domanda.

6.1.4 Comunicazioni del richiedente

Il richiedente può effettuare comunicazioni tramite SIAR o PEC⁴.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento

PREMESSA: I TERMINI DEL PROCEDIMENTO

⁴ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle domande. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a **30 giorni**, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in **10 giorni**.

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con le domande per i pagamenti diretti della PAC e le misure del PSR Reg. UE n. 1305/2013 e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli**.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire:

- la dimostrazione che l'aiuto richiesto attiene al danno diretto occorso alle produzioni apistiche dall'evento calamitoso;
- la dimostrazione del rispetto del possesso delle condizioni di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2;
- la quantificazione del danno alle produzioni danneggiate dall'evento;
- le condizioni di regolarità contributiva, l'assenza di misure di prevenzione o condanne, il rilascio della comunicazione o della informazione antimafia, le eventuali riduzioni del contributo dovuto per legge.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **90** giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di aiuto così come prevista dal presente avviso.

In caso di inadeguatezza, l'istruttore esamina la domanda e provvede a comporre un elenco delle situazioni che debbono essere chiarite, integrate, ulteriormente comprovate, che sarà oggetto di specifica richiesta.

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio. Su tali domande estratte vengono effettuati controlli di dettaglio confrontando i dati inseriti alla contabilità aziendale e ai valori riportati nelle dichiarazioni IVA inviate all'Agenzia delle Entrate o ad altra documentazione aziendale probante. In questa fase l'istruttore può effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi e al fine di controllare la corrispondenza della documentazione fornita oltre alle dichiarazioni e ai dati della domanda.

L'amministrazione regionale si riserva di estendere i controlli ad un campione di domande più ampio del 5%.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio **motivato** contenente l'indicazione:

- ✓ Della mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- ✓ Della perdita di reddito ammessa all'aiuto e del calcolo del contributo;

✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte.

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente, esclusivamente tramite SIAR, può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM5), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di richiesta di riesame o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC funzionante) dalla data di invio della PEC.

Le istanze vanno indirizzate al responsabile del procedimento.

Esse saranno esaminate prima della pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse.

Provvedimento di non ammissibilità

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento è adottato dal dirigente responsabile e comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse

Il decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata alla misura di intervento.

La comunicazione relative all'elenco delle domande ammissibili sono inviate a firma del Responsabile regionale del procedimento.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7. Fase di pagamento

Prima di procedere al pagamento delle domande ammissibili vengono comunque effettuati sul beneficiario i controlli relativi a:

- Ricezione di aiuti al medesimo titolo diversi da quelli del presente atto;
- ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti unionali,

⁵ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttorie è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale del procedimento.

- regolarità contributiva ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”;
- sussistenza di cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- eventuali riduzioni di legge sul contributo da erogare;
- registrazione aiuto di Stato su SIAN.

La Regione Marche provvede al pagamento delle domande con atto del dirigente del Settore competente in relazione al DM di declaratoria della calamità (Decreto MASAF 12 settembre 2023 – GU n. 222 del 22/09/2023) e alle somme ricevute dal MASAF che dispone il riparto delle somme disponibili, effettuato ai sensi del D.L. N. 61/2023, art. 12, convertito con modificazioni con L. n.100/2023, ovvero effettuando le riduzioni proporzionali qualora i fondi non fossero sufficienti per tutte le domande ammissibili.

Il pagamento viene effettuato sul conto corrente indicato in domanda e secondo le disponibilità finanziaria trasferita alla Regione dallo Stato.

7.1 Impegni dei richiedenti

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. Comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
2. Predisporre la documentazione oggetto dei controlli obbligatori (copie dei documenti di trasporto, delle fatture, delle dichiarazioni IVA presentate all’Agenzia delle Entrate) entro 2 giorni dalla comunicazione del controllo che avviene tramite PEC;
3. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale afferente la domanda di contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
4. consentire l'accesso alle aree ed alle sedi del beneficiario ed un’agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
5. restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

7.2 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo per il pagamento spettante, il beneficiario può presentare, tramite SIAR, al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i 20 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁶

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la concessione di contributi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e relative deroghe e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal d.lgs del 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, oltre le specifiche norme di attuazione che rappresentano la base giuridica dell'aiuto di stato SA.49425 (XA/2017) o successive modificazioni e integrazioni: vedi Reg (UE) 702/2014 e Reg. (UE) 2472/2022.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

⁶ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)